

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 104/41/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte attrice con atto prodotto all'Agenzia delle Entrate di Milano, Direzione Provinciale 1 in data 21/02/2011 si opponeva al silenzio/rifiuto conseguente alla richiesta di rimborso presentata in data 29/10/2009 all'Ufficio di Milano 1, chiamando in causa anche la Concessionaria Esatri SpA.

Successivamente la parte attrice con il ricorso presentato in data 23/02/2011 a questa Commissione Tributaria Provinciale si costituiva in giudizio e depositava il fascicolo di causa chiedendo altresì la discussione in pubblica udienza.

Il ricorso veniva assegnato alla sezione 41^a e messo in discussione per la udienza del 07/03/2012.

La parte convenuta Direzione Regionale delle Entrate, Ufficio Contenzioso, in data 22/04/2011 produceva controdeduzioni costituendosi in giudizio e chiedendo la discussione in pubblica udienza.

La parte convenuta Direzione Provinciale 1 in data 04/05/2011 produceva costituzione in giudizio con produzione dei provvedimenti di sgravio e richiesta di estinzione del giudizio.

La parte convenuta in causa Equitalia Esatri Spa in data 30/06/2011 produceva controdeduzioni costituendosi in giudizio.

La parte convenuta Equitalia Nord SpA incorporante di Equitalia Esatri SpA produceva memoria ex articolo 32 eccependo l'avvenuto rimborso per somma inferiore, in data 20/09/2009.

La parte attrice in data 24/02/2012 produceva memoria insistendo per il giudizio e richiedendo condanna di parte avversa sia alle spese, di cui depositava notula, che per lite temeraria ex art. 96 C.P.C.

Tale documentazione è allegata agli atti del procedimento.

Le parti venivano regolarmente convocate e presenziavano alla discussione.

La vertenza riguarda le imposte per IRPEF, IVA, IRES e IRAP per l'anno 2005 per cartella esattoriale sospesa a fronte di contenzioso, poi resosi definitiva con vittoria di parte attrice.

Quanto all'oggetto del contendere:

Con l'atto impugnato viene contestata da parte attrice alla Direzione Regionale delle Entrate, nei suoi differenti servizi coinvolti, di non aver sgravato tempestivamente le cartelle sospese e poi annullate dalle decisioni della Commissione Tributaria resesi definitive.

Parte attrice con il ricorso eccepisce altresì l'operato di Equitalia Esatri Spa per i seguenti motivi: aver proceduto e riscosso per somma superiore alle cartelle iscritte, per quanto sospese;

- aver rimborsato solo il maggior riscosso rispetto a quanto iscritto a ruolo - e non tutto - a fronte di cartelle sospese;

- non aver provveduto al rimborso di quanto iscritto a ruolo a fronte di cartelle prima sospese e poi annullate.

Con la costituzione in giudizio parte convenuta Direzione delle Entrate eccepisce di aver provveduto allo sgravio esibendo documentazione in proposito datata 18/04/2011.

Con la costituzione in giudizio di Esatri, e con la memoria ex art. 32 la medesima eccepisce di non aver mai ricevuto notifica né delle decisioni delle Commissioni né dello sgravio e che il maggior riscosso è da addebitare ad un errore del soggetto presso il quale è stato effettuato il pignoramento nell'agosto 2009.

Con la memoria di replica depositata, parte attrice produce notifica ad Esatri, ribadisce la responsabilità per la riscossione, la tardività del primo rimborso parziale, il mancato rimborso a tutt'oggi delle somme rimosse e chiede condanna di parte avversa per lite temeraria.

Il relatore illustrava i termini della controversia e le tesi delle parti quali emergenti dagli atti e dai documenti depositati.

In sede di discussione parte attrice richiamava le motivazioni del ricorso e precisava le date dei singoli eventi:

06-07-08/08/2009: tre pignoramenti presso terzi per somme eccedenti le cartelle;
25/08/2009: richiesta ad Esatri di restituzione dell'eccedenza pignorata;

21/09/2009: sospensione cartelle ex decisione sezione 42A;

29/09/2009: notifica a Esatri provvedimento di sospensione;

15/01/2010: sentenza di annullamento Commissione Provinciale sezione 2^a e 25/02/2010 sezione 42^a;

25/10/2010: istanza di rimborso ad Agenzia Entrate e Equitalia.

Ribadiva gli ammontare per cui vi è controversia: euro 8.934,24 per eccesso di riscossione non rimborsata ed euro 447.021,99 per cartelle iscritte e annullate.

Si rimetteva alla Commissione quanto alla lite temeraria.

In sede di discussione veniva appurato che:

non vi è traccia di provvedimento di sgravio a fronte della sospensione;

il provvedimento di sgravio a seguito delle sentenze 15/01/2010 e 25/01/2010 è stato emesso in data 18/04/2011;

Esatri dichiara di non aver ricevuto tale provvedimento di sgravio e parte attrice di non averne avuto conoscenza prima d'ora.

La Commissione provvedeva alla decisione in Camera di Consiglio, dopo il dibattito in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che l'unica riscossione legittima risulta essere quella intentata ad agosto 2009, dato che la decisione di sospensione delle cartelle impugnate data 21/09/2009. Pur tuttavia anche in tale fase la riscossione è avvenuta per somma quasi doppia rispetto al ruolo ed il rimborso dell'eccedenza non dovuta è avvenuto con una differenza a danno del ricorrente per euro 8.934,24.

Quanto alle cartelle esattoriali sospese e poi annullate, la Commissione deve rilevare che:

non risulta lo sgravio a seguito della decisione 21/09/2009, e tale fatto è da attribuire alla Direzione delle Entrate che aveva emesso il ruolo;

risulta la notifica ad Esatri il 29/09/2009 del provvedimento di sospensione, quale soggetto incaricato della riscossione, il quale a tale data già aveva riscosso in forza di provvedimento all'epoca legittimo;

risulta solo in data 18/04/2011 il provvedimento di sgravio, e quindi più di 15 mesi dopo la decisione della Commissione e quasi sei mesi dopo l'istanza (non dovuta per legge) di sollecito di parte attrice. Tutto ciò, oltre che evidenziare il diritto di parte attrice, evidenzia una colpa, anche grave, in capo sia ad Equitalia che all'Amministrazione Finanziaria per un comportamento silente che ha ignorato i diritti consolidati di parte attrice con conseguente danno per la medesima.

Peraltro le ipotesi previste all'art. 96 C.P.C., di sicura applicazione anche in campo tributario in quanto articolo non derogato in sede di rinvio, prevedono al primo comma la resistenza in giudizio, ipotesi che qui non ricorre in quanto è stata riconosciuta la dinamica dei fatti e si è provveduto, seppur tardivamente, allo sgravio, evidenziando quindi inefficienza e ritardi colpevoli ma non resistenza in giudizio. Quanto al secondo comma l'ipotesi prevista è l'esecuzione di un provvedimento cautelare (caso di specie), quando si sia agito senza la normale prudenza, e nel caso in esame l'esecuzione è avvenuta sulla base di un titolo al momento dell'esecuzione valido, mentre il maggior ammontare oggetto di esecuzione è stato rimborsato, seppure non integralmente.

Quanto alla richiesta di liquidazione di danno per azione temeraria la Commissione decide pertanto la non sussistenza dei presupposti.

Ciò posto, quanto alla domanda di rimborso la Commissione rileva che da quanto precede e dalla documentazione prodotta emerge "per tabulas" il diritto della ricorrente al rimborso sia di quanto pagato in forza di cartelle sospese e annullate (euro 447.021,99) che per quanto riscosso in più in merito ai pignoramenti eseguiti nell'agosto 2009: euro 8.954,24.

Quanto alle spese di giudizio, la Commissione considerato l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, la pluralità dei soggetti coinvolti e il valore delle controversie, le determina equitativamente in euro 10.000,00 complessivi, di cui euro 5.000,00 a carico di Esatri ed euro 5.000,00 a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi art. 92 C.P.C. in quanto soccombenti nel giudizio, e in solido tra loro.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso dichiarando dovuta la somma di euro 8.934,24 da parte di Esatri e riconosce il diritto al rimborso a carico di Esatri per la somma iscritta a ruolo e non ancora rimborsata di euro 447.021,99 oltre interessi di legge maturati e maturandi. Quanto alle spese di giudizio si determinano equitativamente in Euro 5.000,00 oltre oneri di legge, a carico di Equitalia Esatri in quanto parte soccombente del presente giudizio, e per pari somma a carico dell'Amministrazione Finanziaria, parimenti soccombente, con vincolo di solidarietà tra le stesse.